CATTOLICA&MOTORI

ACTIVE AUTO START AUTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

MOBILITÀ

Privati **Business**

CONDIZIONI **DI ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURE**

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M AUTO RC 2 - ED. 07/2023) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP ATV)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ ATV) e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

EDIZIONE 07/2023



PRONTI ALLA VITA.

cattolica.it scarica l'app 🜀 | 👣 | 🔯 | in |









PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee quida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO
GLOSSARIO
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 12
RC AUTO
SEZIONE RC AUTO 2 ⁻ Sezione AUTOBOX 38
ASSISTENZA
SEZIONE ASSISTENZA 44 ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE 44 Tabella riassuntiva delle prestazioni Small Medium e Large 50 Soccorso stradale 55 Assistenza al veicolo 56 Assistenza alla persona 77
PROTEZIONE LEGALE
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE 96
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
SEZIONE "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO"108Sezione RC AUTO108Sezione ASSISTENZA108Sezione PROTEZIONE LEGALE118

GLOSSARIO



"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accelerometro/giroscopio

Dispositivo elettronico collegato al dispositivo Autobox che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.

Active Auto

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali, implementa le prestazioni di Assistenza e che premia i quidatori più prudenti.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno

Allarme Crash

È l'invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all'Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Autobox

Si tratta di un dispositivo Contatore Satellitare, installato sulla vettura e di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un Accelerometro/Giroscopio e un localizzatore GPS che permette il collegamento con il Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti. Esso consente la localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca dello stesso a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

В

Banca Dati

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

C

Canone

Corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

Centro Servizi

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Comodato

Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del Codice Civile e seguenti).

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di abbonamento

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regolamenta fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa

Crash

Incidente, la cui gravità viene misurata in "g" (1 g corrisponde a 9,8 m/s²) (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).



D.A.S.

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

D.Lgs

Decreto Legislativo

DPR

Decreto del Presidente della Repubblica

Е

Ebbrezza

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

F

Familiare convivente

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

ī

Impresa di Assistenza

Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Installatore convenzionato

Installatore dei dispositivi tecnologici, scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

М

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

Mini Crash

Termine usato per indicare un incidente di piccola entità (sollecitazione sul veicolo della durata di alcuni centesimi di secondo, che abbia provocato decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soglia di 1g ma inferiori a 2g per le autovetture/ autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo. Si considerano Mini Crash anche quegli incidenti che superino le soglie sopra indicate, ma la cui durata non sia sufficiente per classificarli come Crash).

(Limitato alla soluzione Autobox)

N

Nucleo familiare

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

P

Patto di riservato dominio

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 Codice Civile).

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R

Rapina

È il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

S

Sala Operativa di Sicurezza

Struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di:

- ricerca del veicolo (car finder);
- allarme verso l'Impresa di Assistenza in caso di incidente stradale.

SIM Card GSM o GSM-GPRS

Scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno dei dispositivi intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi

Sinistro

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Società telematica

Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'Assicurazione auto.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Start Auto

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.

Struttura Organizzativa

È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

Т

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Tempàri

Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Trasporto non in conformità

Trasporto di persone che avviene in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (definizione relativa alla sezione garanzia R.C.A. - Opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo).



Veicolo

Autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con Conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Limitatamente alla sezione Autobox: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul Contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

Limitatamente alla sezione Assistenza

Autovettura a uso privato e a noleggio libero (opzione Small e Medium per il prodotto Cattolica&Motori START), autoveicolo per trasporto di cose e/o persone.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Autobox

I servizi di questa opzione sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Sezione Protezione Legale

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- A. Protezione legale Formula Promozione,
- B. Protezione legale Standard,
- C. Protezione legale Plus,

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" al punto

D. Patente Protetta Standard

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

Le prestazioni di Perdite Pecuniarie elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- D. Patente Protetta Standard,
- E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f)
 Indennità Zero punti, di cui al punto D;
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio. Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- a) annuale, il contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) temporanea, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

I contratti stipulati nelle forme annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del Codice Civile), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- · vendita o messa in conto vendita del veicolo.
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso.
- furto o rapina senza ritrovamento.

il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:

- fornendo la relativa documentazione e
- assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- · risoluzione del Contratto;
- · cessione del Contratto;
- sospensione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:

- di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

Riguardo la garanzia Assistenza, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un veicolo per cui non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato.

Rimborso Premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)	1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno non goduto
---	--

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l'ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna della copia:

- del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
- dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha **effetto:**

- previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.
- dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'Art. 7 "Sospensione e riattivazione del Contratto".

ART, 7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Compagnia e sottoscritta dal Contraente.

In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.



ESCLUSIONI:

La sospensione non è consentita:

- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese.
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola".
- per i contratti gestiti con "multiveicolo".
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

RIATTIVAZIONE

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.:
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi:
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo "Bonus/Malus (condizione speciale – F)".

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.:
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

NOTA BENE:

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa:
- una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al
 conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e
 il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.



Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'Assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
----------------------------	---

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conquaglio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata. Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato:
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti:
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo

ART. 10 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente:
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia), salvo per l'opzione Autobox per la quale è competente quella ove ha sede la Società Telematica.

ART. 11 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
----------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

ART. 13 CONFIGURAZIONE POLIZZA AL RINNOVO

Le parti danno atto e convengono che al rinnovo contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:

- · dati riferiti alla tariffazione.
- · numero polizze R.C.A. per ogni settore,
- · numero polizze per famiglia di prodotto.

Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adequati al rischio assicurativo del cliente.

RC AUTO

GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate: la garanzia R.C.A., le opzioni facoltative a disposizione del Contraente, le formule di personalizzazione in base al tipo di quida.

SEZIONE R.C.A.

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino del rimorchio identificato con targa propria.

I danni cagionati a terzi dal gancio traino installato e omologato sono compresi.

La Compagnia inoltre assicura:

- a. la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- b. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza. Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;
- c. i danni prodotti a terzi, quando il veicolo non è in circolazione, da fuoriuscita per rottura accidentale dei liquidi necessari al suo funzionamento;

Copertura danni da fuoriuscita accidentale liquidi	Fino a euro 30.000 per anno assicurativo
--	--

d. i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione.

Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo	Fino a euro 300.000 per anno assicurativo
---	---



Sono in ogni caso esclusi (relativamente al punto d.):

- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- e. la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
 - l'allievo Conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame:
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente (condizione identificata in Polizza come **condizione speciale B**).
- f. relativamente agli autotassametri (taxi) o alle autovetture date a noleggio con Conducente o a uso pubblico, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di uso comune personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi e titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

(condizione identificata in Polizza come condizione speciale C).



Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- · anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

SCATOLA NERA

L'opzione tariffaria Autobox, se espressamente indicata in Polizza o sul certificato di Assicurazione, consente di beneficiare di una riduzione sul Premio di tariffa secondo le regole contenute nella sezione dedicata (Sezione Autobox).



RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il Contraente/Assicurato si impegna a consentire alla Compagnia di risarcire il danno in forma specifica facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la Compagnia.

Questo obbligo si ha solo se:

- il sinistro rientra nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente:
- non risulta alcuna responsabilità dell'Assicurato;
- la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con la Compagnia si trova non oltre 40 chilometri dal luogo del sinistro e/o della residenza.

L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate con la Compagnia è disponibile sul sito **www.cattolica.it** o presso l'agenzia in cui è stato stipulato il Contratto.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata sia accertata sul sinistro una percentuale di responsabilità a carico del Conducente del veicolo assicurato, l'Assicurato dovrà corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte di costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure dovrà rimborsare detta parte alla Compagnia, se questa ha già provveduto al pagamento.

Nel caso in cui la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con la Compagnia si trovi oltre 40 chilometri dal luogo del sinistro e/o dalla residenza del Contraente, il Contraente/ Assicurato potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia.

Salvo il caso di cui al comma precedente, se l'Assicurato ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente) avrà diritto alla liquidazione del danno secondo i parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempari) applicati dalla carrozzeria o dall'autofficina convenzionata.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

La Compagnia, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLO DATO IN USO AI DIPENDENTI

Appurato che l'autovettura indicata in Polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Compagnia, a parziale deroga dell'Art. 2 "Limitazioni alla copertura (casi soggetti a rivalsa)", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (per esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta);
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, l'Assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

(condizione identificata in Polizza come condizione speciale D).

TRASPORTO NON IN CONFORMITÀ

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.

DANNI DA VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO

La Compagnia provvede, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza e dei danni alle persone che vi si trovano a bordo a condizione che:

- il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
- la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte:

- l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:
 - verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro;
 - modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
 - denuncia/esposto all'autorità presentata dall'Assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente, con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- il numero dei veicoli coinvolti sia pari a 2.

Nel caso in cui vi siano i presupposti per l'applicazione di questa condizione, l'Assicurato cederà alla Compagnia, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

L'indennizzo verrà corrisposto:

Danno subito dal veicolo	Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limite massimo: euro 5.000 per sinistro per anno assicurativo
Danno subito dalle persone	Limite massimo: euro 10.000 per sinistro per anno assicurativo

ART. 2 COSA NON È ASSICURATO



L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (per esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
- Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt.
 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto
 di rivalsa solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza
 o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente
 dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione:
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

ART. 4 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE IN BASE AL TIPO DI GUIDA

Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule.

PERSONALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	RIVALSA
GUIDA LIBERA	Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna
GUIDA ESPERTA	Proprietario: persona fisica Conducente: di età uguale o maggiore ai 26 anni	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è minore di 26 anni)
GUIDA ESCLUSIVA	Proprietario: persona fisica Conducente: esclusivamente il proprietario	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è diverso dal proprietario)
AZIENDA	Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna

È prevista la formula "SENZA PERSONALIZZAZIONE" per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con Conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Per le formule "GUIDA ESPERTA" e "GUIDA ESCLUSIVA", la rivalsa non sarà esercitata in caso di:

- utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale);
- veicolo guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- perdita della disponibilità del veicolo da parte dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.

ART. 5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.cattolica.it), l'attestazione dello stato di

rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione:
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione.
 In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1º luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.



La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto:
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso:
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

ART. 6 BONUS/MALUS (CONDIZIONE SPECIALE - F)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 27 classi di merito interne (dalla 10 alla 14) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i sequenti periodi di osservazione:

- in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO

- 1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14) se:
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;



- 2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
- 3. In mancanza della documentazione giustificativa come da punto 2, il Contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).
- 4. A parziale deroga di quanto previsto al punto 1, il Contratto è assegnato alla classe di merito 9 (CU 14) se il veicolo risulta immatricolato al P.R.A. per la prima volta da meno di un anno rispetto alla data di effetto del Contratto.
- 5. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa:
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- · alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.

Tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna

CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"	
	0 SINISTRI	1 O PIÙ SINISTRI
1	1D	_
2	1C	_
3	1B	1A
4	1A	1
5	1	2
6	2	3
7	3	4
8	4	5
9	5	6
10	6	7
11	7	8
12	8	9
13	9	10
14	10	11
15	11	12
16	12	13
17	13	14
18	14	14

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO			
5	9			
4	10			
3	11			
2	12			
1	13			
0	14			

2. Assegnazione alla classe di merito interna 1G

Il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 1G nel caso in cui l'attestazione riporti:

- la classe C.U. 1, come classe di assegnazione,
- la tabella della sinistrosità pregressa risulti totalmente compilata, senza sinistri pagati e senza anni valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile).
 La regola non è applicabile se l'attestazione di rischio è scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente).



3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni.
- b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

4. Validità dell'attestazione di rischio

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di

una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14).

5. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero.
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso").
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.



Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10. Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

6. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:

- · alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di guanto previsto al punto 1.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertifica- no la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circo- lazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

8. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione, per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/ integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO



1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni consequenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive delle classi interne

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI" PER AUTOVETTURE				
. NOTENIER	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
10	10	1E	1B	3	6
1N	10	1E	1B	4	7
1M	1N	1E	1B	5	8
1L	1M	1D	1B	6	9
11	1L	1D	1A	7	10
1H	11	1D	1A	8	11
1G	1H	1D	1	9	12
1F	1G	1D	1	10	13
1E	1F	1C	2	11	14
1D	1E	1A	3	12	14
1C	1D	1	4	13	14
1B	1C	2	5	14	14
1A	1B	4	6	14	14
1	1A	5	7	14	14
2	1	6	8	14	14
3	2	7	9	14	14
4	3	8	10	14	14
5	4	9	11	14	14
6	5	10	12	14	14
7	6	11	13	14	14
8	7	12	14	14	14
9	8	13	14	14	14
10	9	14	14	14	14
11	10	14	14	14	14
12	11	14	14	14	14
13	12	14	14	14	14
14	13	14	14	14	14

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
HOVEHILINZA	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- a) assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
- b) e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i consequenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto).
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),

è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:


 in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

 nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018



- a) La La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

 La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.

 La sola classe C.U. sarà conservata dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
- b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
 Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la **variazione del veicolo**.

Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della sola classe C.U. maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinnuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

c) Mancato buon fine della vendita

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- · dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
- la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.

d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio:
- · copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.

e) Veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito sia se provvede all'acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell'utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisca uno nuovo.

In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:

• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.

Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi:
- autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso

h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà,
- Copia della visura camerale per la verifica della compagine sociale.

La disposizione si applica anche in caso di veicolo acquistato in proprio da persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- · copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla

normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;

- inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
 - la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedono il veicolo
 - copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale.

i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

La disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

i) Cambio di destinazione d'uso

Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia o sia stata risolta di diritto prima della scadenza naturale del contratto, il contraente potrà stipulare un nuovo contratto in data successiva alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata.

Al Contratto dovranno essere allegati:

 dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Sarà assegnata la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.

SEZIONE AUTOBOX

Premessa

Opzione facoltativa che può essere mantenuta solo se già in corso

ART. 1 OPZIONE TARIFFARIA AUTOBOX

L'opzione tariffaria Autobox prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di localizzazione satellitare (Autobox) e permette di beneficiare di una riduzione sul Premio di tariffa

Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del Premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM) calcolato sulla base dei dati rilevati da Autobox.



Per scegliere l'opzione tariffaria Autobox il Contraente deve:

- installare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, o aver già installato e attivato, il rilevatore Autobox;
- adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nei successivi articoli, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le sequenti consequenze:

- · perdita dello sconto iniziale;
- il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa:
- la possibilità per la Compagnia di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in proporzione tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

La Compagnia, attraverso la rete degli installatori convenzionati con la Società Telematica, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul veicolo, per verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.

Periodo di attivazione

Per la determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati relativi e trasmessi da Autobox nel suo periodo di attivazione, secondo questi criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Autobox o, se successivo, dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del Contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

Proposta di rinnovo

Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:

- se il periodo di attivazione di Autobox risulta inferiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di Autobox risulta di durata inferiore a 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, viene applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del Contratto;
- nel caso di sostituzione del veicolo vengono sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferiti a veicoli diversi

ART. 2 RECESSO



Il Contraente può recedere dal Contratto inviando una lettera raccomandata A.R. all'indirizzo:

- · della sede legale della Società Telematica (indicato sul Contratto di abbonamento),
- e della Compagnia,

entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

In tal caso la Compagnia sostituirà il Contratto rimuovendo il beneficio di tariffa previsto per l'opzione tariffaria Autobox.

ART. 3 INDICE DI MERITO (IDM)

Nel caso in cui in Polizza sia attiva la garanzia Autobox, il Contratto è assegnato a un IDM che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di attivazione e che si suddivide in 5 classi corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipula di un nuovo Contratto è assegnata la classe IDM 5.

PROPOSTA DI RINNOVO

Per le annualità successive, il Contratto è assegnato, nel momento della formulazione della proposta di rinnovo, all'IDM da 1 a 4 sulla base dei seguenti parametri:

- 1. percorrenza annua: suddivisa in 4 fasce come totale dei km percorsi su base annua:
- 2. fasce orarie di percorrenza: espresse in valore assoluto come totale annuo di chilometri percorsi in una fascia oraria notturna che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00, indistintamente per tutti i giorni della settimana. Anche in questo caso la percorrenza effettiva rilevata sarà riportata su base annua.

L'oefficienti di Premio delle classi IDM sono indicati in tariffa



Il Contratto è assegnato all'IDM 5 se la Compagnia ha effettuato, nel periodo di attivazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danno consequenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Nell'annualità successiva a quella di assegnazione all'IDM 5, fatti salvi ulteriori pagamenti per risarcimento di danni conseguenti a sinistri quali definiti nel presente articolo, la proposta di rinnovo è formulata con una classe IDM da 1 a 4 in base ai parametri di cui sopra.

ART. 4 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA E CANONE

Il Contratto di abbonamento:

- è stipulato contemporaneamente al Contratto R.C.A. emesso dalla Compagnia, ne ha natura accessoria nonché medesima durata;
- ha per oggetto la concessione in comodato gratuito dell'Autobox, la sua installazione e l'erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.



În nessun caso i servizi erogati dalla Società Telematica costituiscono copertura assicurativa.

ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente Contratto di abbonamento sono:

- l'installazione e attivazione dell'Autobox a bordo del veicolo
- e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 8 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox ed operatività dei servizi.

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il Cliente riceve dalla Società Telematica, apposito SMS di conferma; se ciò non si verifica il Cliente può contattare il **Servizio Clienti della Società Telematica** telefonando al numero indicato sul Contratto di abbonamento

Obblighi del Contraente

Il Contraente, firmando il Contratto di abbonamento:

- acconsente all'installazione dell'Autobox e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a inoltrare, attraverso il proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente all'Impresa di Assistenza che gestisce il servizio di Assistenza stradale nel caso di localizzazione automatica per sinistro grave con impatto superiore a 4q;
- autorizza la trasmissione dei dati alla Compagnia, quale contitolare del trattamento dei dati, nei termini indicati dall'Informativa Privacy, con l'esclusione dei casi di cui ai punti 5.3 e 5.4 delle presenti condizioni, per i quali la Società Telematica è titolare autonoma del trattamento dei dati, dei quali quindi la Compagnia è totalmente estranea.

5.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati

L'Autobox, installato e attivato sul veicolo, effettua il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base a:

- · il tempo di accensione:
- · i Km complessivi percorsi;
- l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio inizia contemporaneamente all'attivazione dell'Autobox.

I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada).

Escluso il caso di crash/mini-crash rilevato dall'Autobox, la Compagnia non può in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione rilevata.

a

La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg, se il chilometraggio è inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società Telematica sia dal Contraente che dalla Compagnia. Pertanto, a seguito dell'installazione e attivazione dell'Autobox il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la "User Name" e la "Password", personalizzabile attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società Telematica sul proprio sito.

La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del Contratto o del Contratto di abbonamento, sino allo smontaggio dell'Autobox.

5.2 Servizio di Crash Management

L'Autobox registra eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio consiste nell'analisi e nella gestione dei dati relativi ai crash e mini-crash per finalità assicurative.

5.3 Servizio di allarme verso l'Impresa di Assistenza in caso di incidente stradale (Servizio prestato solo se la Polizza prevede la garanzia di Assistenza e il Premio è stato versato)

Il servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione dell'Autobox.

In caso di rilevazione di un crash uguale o superiore a 4g per le autovetture/autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo, il Centro Servizi della Società Telematica inoltra una sequalazione di allarme all'Impresa di Assistenza.

Si precisa che a questo scopo la Società Telematica tratterà i dati personali del Contraente in qualità di Titolare autonomo del trattamento e che la Compagnia ne sarà totalmente estranea.

Per le modalità di erogazione del servizio di Assistenza, si rimanda all'apposita sezione. L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Autobox.

5.4 Servizio Car Finder

Il servizio mette automaticamente a disposizione inizialmente 10 crediti (1 credito equivale a 1 sms di risposta) per richiedere, tramite il suo telefono cellulare, indicato come primo numero nel Contratto di abbonamento, la posizione della propria vettura. L'SMS deve essere inviato al Centro Servizi della Società Telematica al numero indicato sul Contratto di abbonamento con scritto: "POS-targa veicolo" (es. POS-AA333CC).

Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà allo stesso numero di telefono in automatico un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l'indirizzo, la località, l'ora e il saldo dei crediti residui. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete GPS/GPRS del gestore telefonico.



Il servizio è a consumo, quindi il suo utilizzo dipende dal numero di localizzazioni residue rispetto a quanto compreso nel pacchetto iniziale o eventualmente acquistate in seguito.

I crediti hanno durata annuale dalla data di attivazione e/o ricarica dal sito web e sono utilizzabili solo in caso di validità del Contratto (art. 4 – Natura del Contratto, durata e canone).

Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all'attivazione dell'Autobox.

Il Cliente può acquistare ulteriori crediti accedendo all'area Clienti del sito web della Società Telematica con pagamento tramite carta di credito.

Per tali finalità la Società Telematica tratterà i dati personali del Contraente in qualità di Titolare autonomo del trattamento e che e la Compagnia ne sarà totalmente estranea.

ART. 6 INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DELL'AUTOBOX



Il Cliente deve recarsi presso l'installatore convenzionato per effettuare la prima installazione dell'Autobox sul veicolo.

L'Autobox è tuttavia un dispositivo autoinstallante e, quindi, il cliente può provvedere autonomamente e direttamente in caso di disinstallazione e/o reinstallazione dell'Autobox, con l'onere di seguire le istruzioni contenute all'interno della confezione.

In ogni caso, per una corretta erogazione dei servizi, sul veicolo indicato nel Contratto di abbonamento deve essere installato **esclusivamente** il dispositivo contraddistinto dal numero IMEI riportato sul Contratto di abbonamento stesso.

Considerato quanto al secondo comma, nel caso in cui il cliente decida di ricorrere all'operato di un installatore convenzionato per ogni operazione di installazione (successiva alla prima), disinstallazione e/o reinstallazione dell'Autobox, fisserà autonomamente l'appuntamento e le relative spese, da corrispondere all'installatore stesso, saranno a suo carico. Le spese relative alla sostituzione/verifica dell'Autobox in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono sempre a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente.

ART, 7 RESTITUZIONE DELL'AUTOBOX

Il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dell'Autobox, ad eccezione del caso di furto del veicolo senza successivo suo ritrovamento.

In caso di sostituzione, annullamento, del Contratto per:

- vendita
- demolizione
- distruzione
- · esportazione all'estero del veicolo

oppure

 nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, alle scadenze convenute, per qualsiasi causa intervenuta,

il Contraente **entro 30 giorni dall'evento** dovrà restituire a un installatore convenzionato l'Autobox in buono stato di funzionamento.

NOTA BENE:

Nel caso di mancata restituzione, il Contraente dovrà rimborsare alla Società Telematica, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 150 quale stima del valore dell'Autobox ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 Codice Civile.



La mancata restituzione dell'Autobox può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (art. 646 Codice Procedura Civile).

Il Contraente non dovrà rimborsare alcuna somma – che resta a carico della Società Telematica – nei casi in cui:

- sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione a causa di incidente o Incendio o danneggiamento per gualsiasi causa intervenuta;
- nei casi di restituzione dell'Autobox non funzionante in seguito ai predetti eventi;
- in caso di Furto dell'Autobox o Furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione dell'Autobox.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra la Compagnia e la Società Telematica, la prestazione dei servizi continuerà ad essere erogata alle stesse condizioni, se il Contratto di abbonamento è stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso e sino alla sua scadenza.

ART. 8 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AUTOBOX ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

L'Autobox, fermo quanto riportato ai successivi punti 8.1 e 8.2, una volta installato e attivato:

- a. registra e trasmette i dati comportamentali relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- b. registra e trasmette i dati di eventuali Crash o Mini-crash;
- c. permette al Centro Servizi della Società Telematica di inoltrare una segnalazione di allarme all'Impresa di Assistenza, incaricata dalla Compagnia di gestire il servizio di Assistenza stradale nel caso di localizzazione automatica per sinistro grave con impatto superiore a 4q.
 - Nell'esecuzione di tale servizio la Società Telematica è Titolare autonoma del trattamento dei dati al quale trattamento la Compagnia è completamente estranea.

8.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Autobox sono:

- la corretta installazione dell'Autobox in autonomia oppure presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti degli aventi diritto della installazione a regola d'arte dell'Autobox nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni.
 - Il cliente o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione:
- il corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio:
- la corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS, nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- l'aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale.
 Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica:
- la presenza di segnale GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In questi casi può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- l'adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato al punto 8.2.

8.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

Per l'operatività dei servizi, subordinata a una corretta installazione/attivazione dell'Autobox. il Contraente deve:

- controllare che tutti i dati riportati sul Contratto di abbonamento e sul certificato di installazione siano esatti;
- comunicare alla Compagnia e alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità e identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema in caso di guasto o di mancato funzionamento dell'Autobox dopo che il Servizio Clienti lo avrà informato in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente deve fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;

- recarsi presso un installatore convenzionato, per verificare il corretto funzionamento dell'Autobox dopo un incidente, un furto/rapina o dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti dell'Autobox o alla sua installazione, o ancora dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da installatori non convenzionati, nel caso in cui sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;
- contattare il numero verde indicato sul Contratto di abbonamento per l'inserimento in manutenzione del contatore in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio dell'Autobox, per evitare la registrazione di dati non pertinenti:
- ricontattare il numero verde al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa l'Autobox.



Il mancato adempimento della verifica e manutenzione del sistema in caso di guasto può comportare il venir meno delle agevolazioni tariffarie come previsto all'art. 1 - Opzione tariffaria Autobox.

ART. 9 ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato all' art. 8 - Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox ed operatività dei servizi, è pattuito dalle parti che, in nessun caso, la Società Telematica potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti da:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute:
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS:
- danni causati all'Autobox da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento dell'Autobox;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.

Inoltre, la Società Telematica si riserva di non intervenire in caso di cause di forza magqiore, ad esempio:

- terremoti e calamità naturali in genere:
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO



Nel caso di vendita del veicolo a terzi che comprenda anche la cessione del Contratto, il Contraente dovrà informare l'acquirente della presenza dell'Autobox sul veicolo.

Nel caso in cui l'acquirente decida di mantenere l'Autobox e subentrare nel Contratto, la Compagnia procederà alle necessarie modifiche contrattuali; diversamente, e limitatamente al caso di Autobox in comodato, il venditore è obbligato a disinstallarla autonomamente, o a farla disinstallare dall'installatore convenzionato, e a lasciarvela in deposito.

Qualora la disinstallazione non avvenga, il Contraente dovrà corrispondere le somme di cui all'art. 7 - Restituzione dell'Autobox.

ASSISTENZA



In questa Sezione vengono indicate le prestazioni di assistenza, acquistabili scegliendo una tra le diverse opzioni proposte.

SEZIONE ASSISTENZA

Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle sequenti opzioni:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza:

- si articolano a seconda della soluzione R.C.A. scelta dal cliente: Start o Active;
- sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.

NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Se l'Assicurato ha abbinato la Sezione Assistenza con l'opzione tariffaria Autobox, l'intervento, oltre a poter essere richiesto dall'Assicurato stesso così come normato all'art. 3 "Istruzioni per la richiesta di Assistenza", potrà essere disposto automaticamente dalla Società Telematica se ricorrono le seguenti condizioni:

- · il crash deve essere uguale o superiore a 4g;
- le autovetture sono per uso privato o si tratta di autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo.

In tal caso si applica l'art. 5.3 della Sezione Autobox.

Le prestazioni di seguito elencate sono estese:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	alle forme di mobilità non co guida di un mezzo di traspi tra quelli di seguito elencati • autoveicoli a noleggio a • autoveicoli in car sharin • biciclette di proprietà (c • biciclette in bike sharing	i breve termine; ig; on esclusione dell'attività di i	aente di polizza si trova alla tificato in polizza compreso natura professionale);

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- · dolo dell'Assicurato:
- · suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni:
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 Codice Civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

ART. 3 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai sequenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:
al numero verde
800 572 572

DALL'ESTERO:
al numero
+39 02 5824 0565

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRES SMALL MEDIUM E I	TAZI ARC	ONI I	DI AS	SISTE	NZA	
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE		
PRESTAZIONI	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
SOCCORSO STRADALE						
OFFICINA MOBILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRAINO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO FUORISTRADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSISTENZA AL VEICOLO						
AUTO IN SOSTITUZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA		✓	✓		✓	✓
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA			✓			✓
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA					✓	✓
INVIO PEZZI RICAMBIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO VEICOLO		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTODEMOLIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO		✓	✓		✓	✓
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO DI UN AUTISTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPESE D'ALBERGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE LEGALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPRETE A DISPOSIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^{✓ =} prestata vuoto = non prestata

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE						
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE		
PRESTAZIONI	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
ASSISTENZA ALLA PERSONA						
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE					✓	✓
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSULENZA MEDICA		✓	✓		✓	✓
ANTICIPO SPESE MEDICHE		✓	✓		✓	✓
INVIO DI AUTOAMBULANZA		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO SALMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIMPATRIO SANITARIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO		✓	✓		✓	✓
VIAGGIO DI UN FAMILIARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP		✓	~		✓	✓
ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO					✓	✓
ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO					✓	✓
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA					✓	✓
ASSISTENZA FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI					✓	✓
ASSISTENZA PSICOLOGICA						✓
INVIO DI UNA BABY SITTER					✓	✓
INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE					✓	✓
CONSEGNA FARMACI PRESSO ABITAZIONE					✓	✓
SPESA A CASA					✓	✓
CUSTODIA ANIMALI					✓	✓

^{✓ =} prestata vuoto = non prestata

SOCCORSO STRADALE

ART. 4 OFFICINA MOBILE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	0.4.190.10
ACTIVE	ovunque.	ovunque.	ovunque.

Tabella valida per il punto d)

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

e) montaggio delle catene da neve

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	solamente per conducenti: di veicoli multiadattati e	per tutti i conducenti.	
ACTIVE	con capacità di prension ridotta in tutto o in part		per tutti i conducenti.

Tabella valida per il punto e)



Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
- danni agli penumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 5 TRAINO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo:
- e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	OWINGHO
ACTIVE	ovunque.	ovunque.	ovunque.

Tabella valida per il punto e)

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- 2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- 3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	15 km	25 km	35 km
ACTIVE	30 km	35 km	40 km

Tabella valida per il punto 3)

dal punto di fermo del veicolo o

4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OR	10 km	
ACTIVE	NON OPERATIVA		10 km

Tabella valida per il punto 4)

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
START	incidente	incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata		
ACTIVE	incidente			

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM LARGE		
START	ours 200 per sinistre	euro 1.200 per sinistro		
ACTIVE	euro 200 per sinistro			



L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.



Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Erogabilità	Per opzioni STARTT: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA AL VEICOLO

ART. 7 AUTO IN SOSTITUZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- · guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	ore di tificate cicata della riparazione o per indisponibilità dei pezzi di ricambio	a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in controlo di con
ACTIVE	per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	della riparazione o nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi	in genere

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 cc di cilindrata	1.200 cc di cilindrata o 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul 1.600 cc di	1.600 cc di cilindrata
ACTIVE	1.200 CC di Gillilulata	veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente	1.000 cc di cilillurata

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato	3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo
ACTIVE	(1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	(1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante:
- · i pedaggi in genere:
- · multe e contravvenzioni:
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
- · le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

ESTENSIONI

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici	 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina
ACTIVE	NON OPERATIVA	e atti dolosi in genere 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente	totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	- NON OPERATIVA	In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente	
ACTIVE		successive al momento de La prestazione opera anch necessaria e conseguente veicolo in caso di furto o ra totale del veicolo.	el ritrovamento. ne nel caso di demolizione e al ritrovamento del

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- · di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	200	250	
ACTIVE	euro 200	euro 250	

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).



ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- · richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- · immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- · demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 8 INVIO TAXI PER RITIRO AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	- NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio.
ACTIVE		euro 50 per sinistro	Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo".



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART, 9 INVIO TAXI PER RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a
ACTIVE	NON OPERATIVA		50 km dalla stazione di noleggio convenzionata



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 10 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI / CID

		SMALL	MEDIUM	LARGE
;	START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie sta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguit di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenzi nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsa bilità (punto 12 del modello CAI / CID).		
	ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

ART. 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO E CONSIGLI TELEFONICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; condizioni meteorologiche sulle strade; informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di	viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; condizioni meteorologiche sulle strade; informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);	
ACTIVE	proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada).	informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); rete dei concessionari delle case automobilistiche; punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; punti di assistenza per riparazioni pneumatici; caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;	

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

ART. 12 RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
	NON OPERATIVA	regolare pagamento del P gnia, mette a disposizione di tuali altri trasportati: • un biglietto aereo in class • un biglietto ferroviario in p • un taxi o un N.C.C. (noleo di sola andata ritenuto idon Organizzativa, per raggiuno	richiesta dell'Assicurato che el veicolo identificato in potro negativo della copertura delle Autorità, nonostante il remio dovuto alla Compadell'Assicurato e degli evenue economica o prima classe o ggio con Conducente) eo a giudizio della Struttura gere: gio purché comprovata da
ACTIVE		al sequestro del Veicolo, sostitutiva con le modalità sostituzione". Se il disse interviene in data antece segnazione del veicolo in è obbligato a darne imme	sostituzione, l'Assicurato diato avviso alla Struttura gnare il veicolo sostitutivo
		Per l'erogazione dei servizi gio o rientro al domicilio" e u rato deve trasmettere alla S • la copia del verbale di sed la quietanza emessa dalla u golare pagamento del Prem	di "auto sostitutiva" l'Assicu- Struttura Organizzativa: questro del veicolo e Compagnia che attesti il re-

Massimale	euro 250 IVA inclusa per sinistro per la "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" per tutti gli Assicurati trasporti nel momento del sequestro del veicolo 5 giorni consecutivi per "auto sostitutiva"	
Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno	

ART, 13 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- quasto;
- · incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	residenza dell'Assicurato		



Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 14 RECUPERO DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		Struttura Organizzativa, su a seguito di: • guasto, incidente, incendi tentato o rapina anche ti veicolo ed un tempo di ripini lavorativi o • furto o rapina totali qualo nello stesso paese ove è Rapina stessi, in condizio guidato	sistenza grazie al quale la richiesta dell'Assicurato ed dio, furto anche parziale o entata con immobilizzo del arazione superiore a 5 giorra il veicolo venga ritrovato stato perpetrato il Furto o la oni tali da non poter essere e contatto con l'officina inca-
	NON OPERATIVA	ricata della riparazione, il tra di giacenza al luogo concor	asporto del veicolo dal luogo dato con l'Assicurato.
		Restano a carico della Compagnia le spes trasporto, nonché quelle relative alla giacenza di comunicazione del sinistro alla Struttura Or	tive alla giacenza dalla data
ACTIVE	TIVE	Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.	

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	funi del Comune di ancidenza dell'Assistante	
ACTIVE NON OPERATIVA		fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazioni Operatività La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni al	

ART. 15 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.			
Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto si quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione Organizzativa dell'evento. Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti dogana riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.				
ACTIVE	Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.			

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	L'operatività della presente prestazione, ad insinda- cabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio"	
ACTIVE	NON OPERATIVA		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 16 AUTODEMOLIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
START	 È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla s cessiva demolizione del veicolo a seguito: di guasto; di incidente; di incendio; di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs n°22 05.02.1997 art. 46); ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. 			
	L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.;			
	 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento ec valente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R. 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbi di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologi rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automa camente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione. 			
ACTIVE	La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.			
	di presa in carico e la "copia al domicilio dell'Assicurato I P.R.A. tramite raccomandat L'Assicurato prende atto che	prenderà in carico il veicolo, a produttore" a norma di legg a documentazione relativa a a con ricevuta di ritorno. il veicolo sarà demolito in confo dei veicoli considerati "rifiuti sc	e; successivamente invierà ll'avvenuta cancellazione al ormità alle disposizioni vigenti	

segue alla pagine sucessiva

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.		
ACTIVE	Sono a carico dell'Assicurato: • eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; • altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali	

ART. 17 ABBANDONO LEGALE DEL MEZZO ALL'ESTERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova	
ACTIVE	NON OF ENAME	per procedere successivamente alla sua demolizio Rimangono a carico della Compagnia i costi amminis tivi, quelli organizzativi e le eventuali spese di traspo Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla cumentazione eventualmente necessaria al dis go delle pratiche inerenti alla perdita di possessi tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a d dell'Assicurato stesso.	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 18 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: certificato cronologico, certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: la targa del veicolo e l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato.		
ACTIVE			

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 19 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
- un biglietto ferroviario in prima classe
- di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
- ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	residenza dell'Assicurato		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 20 INVIO DI UN AUTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il Conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al Conducente del veicolo indicato in polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.



Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	residenza dell'Assicurato		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 21 SPESE D'ALBERGO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- · guasto;
- · incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; che comporti
- · l'immobilizzo del veicolo assicurato e
- · una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte

ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 600	
ACTIVE			

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 22 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o furto o rapina del veicolo	guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o furto o rapina del veicolo o forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione	
ACTIVE			

permette agli Assicurati di:

- · continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
- a) un biglietto aereo di classe economica o
- b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
- c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al momento della richiesta, di	
ACTIVE		categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata	

Tabella valida per il punto c)



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- · i pedaggi in genere;
- · multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
- · le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (Conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	200	euro 1.000	
ACTIVE	euro 300		



È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	residenza dell'Assicurato		

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- · di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente

può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino

- · alla propria residenza o
- alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 23 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.			
ACTIVE	Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare: • la causa della richiesta; • l'ammontare della cifra necessaria; • il suo recapito; • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.			
	L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.			

Massimale	euro 1.500
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 24 ANTICIPO SPESE LEGALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- · incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
- · fermo giudiziario o
- arresto o
- · minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 1.000	euro 2.500	
ACTIVE			



La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- · la causa della richiesta.
- · l'ammontare della cifra necessaria.
- · il suo recapito.
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 25 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

	SMALL	MEDIUM	LARGE		
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità.				
	La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.				
ACTIVE	Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito, le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della gzia di restituzione dell'importo anticipato; provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data del				
	ticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.				

Massimale	euro 6.000
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 26 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo qiudiziario o		
ACTIVE	arresto o minaccia di arresto o infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese.		

Massimale	euro 1.000
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 27 AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di ass Struttura Organizzativa, su ne ha necessità, gli mette tariffa convenzionata press autonoleggio. È a carico dell'Assicurato gio del veicolo.	richiesta dell'Assicurato che a disposizione un veicolo a so la più vicina stazione di

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione	
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa	

ART. 28 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE	
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.			
ACTIVE				

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 29 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE

	SMALL	MEDIUM	LARGE		
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su:				
ACTIVE	 cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni. 				

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 30 CONSULENZA MEDICA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.	
ACTIVE		NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né servizio di guardia medica né al servizio nazionale emergenza gestito tramite il numero unico 112 (exper le emergenze sanitarie).	

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 31 ANTICIPO SPESE MEDICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stessa debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.

Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.



La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- · la causa della richiesta.
- · l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.



L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON ODERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'assicurato	
ACTIVE	NON OPERATIVA		

Massimale	euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 32 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato col- pito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui	
ACTIVE	NON OPERATIVA	sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, or ganizza, successivamente al ricovero di primo soccor so dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 33 RIMPATRIO SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	ours 4 000	ouro	5 000
ACTIVE	euro 4.000	euro 5.000	

anche se coinvolti più assicurati.



Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza.



Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 34 RIMPATRIO SANITARIO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: • aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).		
ACTIVE	Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.		
	La prestazione non è operante: • per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o • qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 35 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo):
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato:
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- · autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km residenza	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	dell'Assicurato	luon dai Comune di re	sideriza dell'Assicurato

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART, 36 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
- · dimissione dal centro medico dopo la degenza

organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:

- · aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto:
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.



L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE	residenza dell'Assicurato		

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 37 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del sog-	
ACTIVE	NON OF EIGHTVA	giorno in albergo (pernottamento e prima col- Rimangono a carico della compagnia i relativ Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire al ra Organizzativa tutta la documentazione ne giustificare il prolungamento del soggiorno.	

Massimale	euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro
Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 38 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- · ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 -::	5 giorni	
ACTIVE	7 giorni		

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 39 ACCOMPAGNAMENTO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore: • dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o • di un familiare residente in Italia un biglietto	
ACTIVE	NON OPERATIVA	aereo in classe economica ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: aereo in classe economica ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia.	

Erogabilità	Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (START e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 40 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	Struttura Organizzativa, s che necessita di assistenza nuazione di terapie infermi dall'istituto di cura in cui è 3 giorni consecutivi a segu incidente stradale in cui sia identificato in polizza e dop ta necessità attraverso il pa tura Organizzativa, organiz infermieristica a domicilio. La prestazione è operante	sistenza grazie al quale la u richiesta dell'Assicurato infermieristica per la conti- eristiche dopo le dimissioni stato ricoverato per più di iito di infortunio causato da i rimasto coinvolto il veicolo o averne accertata l'assolu- arere del medico della Strut- tza il servizio di assistenza anche a favore delle even- involte nel medesimo even- icato in polizza.

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro	euro 300

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 41 ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	stenza infermieristica post- di assistenza grazie al quale su richiesta dell'Assicurato fisioterapica per la continu ve dopo le dimissioni dall'is ricoverato per più di 3 giorn fortunio causato da incident coinvolto il veicolo identifica accertata l'assoluta necess medico della Struttura Orgi vizio di assistenza fisiotera La prestazione è operante	che necessita di assistenza azione di terapie riabilitati- stituto di cura in cui è stato i consecutivi a seguito di in- te stradale in cui sia rimasto ito in polizza e dopo averne sità attraverso il parere del anizzativa, organizza il ser- poica a domicilio. anche a favore delle even- involte nel medesimo even-

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro	300

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 42 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
	NON OPERATIVA	rimasto coinvolto il veicolo id cessivo ricovero in istituto di • 8 giorni consecutivi con ir • 12 giorni consecutivi senz	esta dell'Assicurato ed a se- a incidente stradale in cui sia lentificato in polizza con suc- cura della durata di almeno: atervento chirurgico
		OSPEDALIZZAZIONE I Organizzativa gestisce, su te, la prosecuzione del ric mediante prestazioni di pi paramedico.	richiesta del medico curan- overo in forma domiciliare
ACTIVE		dell'assicurato del personal o specialista cardiologo, ini	nizzativa invia al domicilio e medico (medico generico
		eseguire presso il proprio o ecografie, esami radiografi gnostici eseguibili a domici	lio e di usufruire della con- i degli esami e dell'invio di
			ive alla vita familiare quo- pagamento di bollettini po- prima necessità, disbrigo di e, collaborazione familiare,
			dei servizi sanitari vengono anizzativa, in accordo con ante.

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		30 giorni	

Consecutivi dopo le dimissioni dall'istituto di cura

Erogabilità	Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'organizzazione dei servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa

ART. 43 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi, organizza i servizi a loro necessari quali: • invio di un operatore socio sanitario; • invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa".	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi o residenti entro 50 km dal domicilio dell'Assicurato stesso, organizza i servizi a loro necessari quali: • invio di un operatore socio sanitario; • invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa.

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro 300	



Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione del servizio "spesa a casa".

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenz	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato	

ART. 44 ASSISTENZA PSICOLOGICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza in cui una persona

- · decede o
- · riporta lesioni fisiche gravi

invia presso

- Il domicilio o
- l'istituto di cura dove si trova ricoverato

uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Successivamente al primo colloquio, qualora il psicoterapeuta ne accertasse la necessità, potrà seguire:

- una visita psichiatrica e/o
- direttamente l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto qualora sia intervenuto un decesso durante l'incidente)

presso lo studio di uno specialista.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 90 giorni

- 45 giorni gualora ci sia stato un decesso
- 90 giorni qualora ci siano state lesioni fisiche gravi

dalla data di inizio del trattamento. I periodi di terapia non sono cumulabili qualora siano intervenuti ambedue gli eventi.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	euro 1.000

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: inizio della prestazione entro il 180° giorno dalla data dell'incidente	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa	

ART. 45 INVIO DI UNA BABY-SITTER

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	causato da incidente stradal	sta dell'Assicurato a seguito di cura in cui è stato ricove- ecutivi a seguito di infortunio e in cui sia rimasto coinvolto za e che non ha la possibilità li età inferiore di anni 12, or-

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italian della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato	

ART. 46 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	Struttura Organizzativa, s a seguito delle dimissioni stato ricoverato per più di contro di infortunio causato da rimasto coinvolto il veicolo necessita dell'assistenza di domicilio per sbrigare le no dell'abitazione, organizza familiare per assistere l'Assi L'Assicurato può segnalare pria conoscenza e la Strutt terà per verificare la compa boratrice segnalata dall'As dalla Struttura Organizzati ci sia compatibilità la Strutt collaboratrice familiare segnalata dall'Assi ci sia compatibilità la Strutt collaboratrice familiare segnalata dall'Assicurati è facoltà dell'Assicurato so de la contro dell'Assicurato dell'Assicurato so de la contro dell'Assicurato so de la contro dell'Assicurato so dell'Assicurato so dell'Assicurato dell'Assicurato so dell'Assicurato so dell'Assicurato dell'Assicurato dell'Assicurato so dell'Assicurato dell'Ass	e una collaboratrice di pro- ura Organizzativa la contat- atibilità tariffaria tra la colla- sicurato e quanto praticato va in convenzione. Qualora ura Organizzativa invierà la inalata dall'assicurato; qua- a tariffaria tra la collaboratri- o e le tariffe convenzionate, regliere la collaboratrice fa- a proprio carico l'eccedenza

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa	
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato	

ART. 47 CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	seguito delle dimissioni dall ricoverato per più di 3 giorn fortunio causato da incident coinvolto il veicolo identifica di farmaci commercializzat cure mediche del caso, li ric domicilio dell'Assicurato.	sistenza grazie al quale la richiesta dell'Assicurato a l'istituto di cura in cui è stato i consecutivi a seguito di intestadale in cui sia rimasto ato in polizza che necessita i in Italia e prescritti per le perca e li consegna presso il

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 48 SPESA A CASA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	Struttura Organizzativa, s a seguito delle dimissioni stato ricoverato per più di fortunio causato da incideni coinvolto il veicolo identifio possibilitato ad uscire auto abbia bisogno di generi alin consegna presso il suo dor	sistenza grazie al quale la u richiesta dell'Assicurato dall'istituto di cura in cui è 3 giorni consecutivi per in- te stradale in cui sia rimasto cato in polizza, che sia im- nomamente da casa e che nentari di prima necessità, li nicilio.

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 4 consegne per ciascun sinistro con il limite di 1 a settimana
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 49 CUSTODIA ANIMALI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	seguito di infortunio causato sia rimasto coinvolto il veico successivo: • ricovero in istituto di cu secutivi o • gessatura con prognosi e si trovi impossibilitato ad mestico (cane o gatto di pro	richiesta dell'Assicurato a o da incidente stradale in cui olo identificato in polizza con ra per almeno 3 giorni con-

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE	NON OPERATIVA	euro	300

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

PROTEZIONE LEGALE



In questa Sezione vengono indicate le soluzioni legali per proteggersi in caso di procedimento penale, in caso di richiesta di risarcimento danni e negli altri casi disciplinati dalla presente Sezione.

PREMESSA

In questa sezione sono descritte le prestazioni dell'opzione facoltativa di Protezione Legale. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni di **Protezione legale per la circolazione**:

- FORMULA PROMOZIONE (solo per autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo)
- STANDARD
- PLUS

La Protezione legale per la patente prevede oltre all'opzione

- PATENTE PRÔTETTA STANDARD anche l'estensione destinata alle aziende
- PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

Œ

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Compagnia a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA sito internet: www.das.it

di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

DALL'ITALIA al numero verde 800 572 572

DALL'ESTERO al numero +39 02 5824 0565

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

ART. 1 COS'È ASSICURATO E MASSIMALI DI COPERTURA



Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, fino ai massimali indicati nella tabella sottostante (o al massimale indicato in polizza se diverso), per sinistro senza limite annuo, l'onere delle sequenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima o di transazione.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, l'opzione viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in Polizza

Tabella dei massimali

OPZIONI DI PROTEZIONE LEGALE	MASSIMALE PER SINISTRO SENZA LIMITE ANNUO
Protezione legale Formula Promozione	euro 10.000
Protezione legale Standard	euro 15.000
Protezione legale Plus	euro 20.000
Patente protetta Standard	euro 8.000

ART. 2 CASI GARANTITI

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE	B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD	C. PROTEZIONE LEGALE PLUS
Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza.	Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "ca sharing".	

Sono garantiti anche il coniuge, il convivente more uxorio risultante dalle norme di legge vigenti, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- · pedoni:
- · ciclisti:
- · conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- · passeggeri di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.



A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. Il recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005.
 - La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- b. Il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ossia per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.

- c. Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con:

Massimale euro 50.000 per caso assicurativo, senz annuo	a limite
---	----------



e. La difesa penale per delitti dolosi connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società Gestionaria rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale", lett. i).
- g. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. Controversie contrattuali, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 200 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **quida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati
 extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente
 si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



C. PROTEZIONE LEGALE PLUS

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- c. Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
 - Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale fino al massimale indicato.



e. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società Gestionaria rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
- La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).
- f. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. i).
- g. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100. La presente opzione, in deroga all'art. 1 "Dove vale la copertura" della sezione "Condizioni di Assicurazione", viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- i. L'anticipo da parte della Società Gestionaria, fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
- j. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- k. Gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
 - La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).
- m. Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.



La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

Massimale	euro 2.500 per caso assicurativo, senza limite annuo

Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g), n) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **quida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c) viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

D. PATENTE PROTETTA STANDARD

L'opzione è operante:

- a. nei confronti della persona indicata in Polizza, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
 oppure
- b. nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in Polizza per la R.C.
 Auto per la guida del guale la persona stessa è abilitata (formula targa).

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. Difesa penale. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- Violazioni al Codice della Strada. Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto.
- c. Sanzioni amministrative accessorie. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

d. Errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).

e. Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie). La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

Limite	euro 500
LITTIC	Cui O JOO

f. Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie). La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che:



- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di Polizza:
- fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Limite	euro 1.000
--------	------------

E. PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1 (Opzione di perdite pecuniarie)

Le seguenti prestazioni operano in estensione all'opzione Patente Protetta Standard (punto D del presente articolo).



Le prestazioni che seguono valgono a favore del Contraente/azienda indicato in Polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti **iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio** in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della Polizza.

Nel caso in cui il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorzi", "Cooperative" e/o altro), le opzioni operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci e amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantiti:

- opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- il pagamento al Contraente/azienda della diaria convenuta in Polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:
 - art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità:
 - art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

- art. 145 comma 11 Precedenza;
- art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 comma 16 Sorpasso;
- art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 7, lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un paese europeo (Italia, San Marino e Città del Vaticano esclusi) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in Polizza.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/ sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla quida.

In deroga all'art. 3 "Insorgenza del sinistro e decorrenza dell'opzione", nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della Polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in Polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del Contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della Polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 7 "Cosa non è assicurato per l'opzione di perdite pecuniarie", lett. i).

ART. 3 INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELL'OPZIONE

Cosa si intende per "caso assicurativo"?

Ai fini della Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Quando si presta l'opzione?

L'opzione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

L'opzione si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini degli artt. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" e 7 "Denuncia e gestione del caso Assicurativo relativo all'opzione di perdite pecuniarie e alla diaria" di cui alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse:
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'opzione viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 4 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELL'OPZIONE

Nel caso in cui l'Assicurato voglia avvalersi dell'opzione deve:

- informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

ART. 5 RECUPERO DI SOMME

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

ART. 6 COSA NON È ASSICURATO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Le opzioni Formula promozione, Standard e Plus non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del Conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche:
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza:
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale e amministrativa;
- i) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Compagnia.

ART. 7 COSA NON È ASSICURATO PER L'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

L'opzione Perdite Pecuniarie non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Compagnia.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", l'opzione non opera inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (carta di qualificazione Conducente);
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente:
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 "Casi garantiti" ai punti D) "Patente Protetta Standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" della presente Sezione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro, sia per la garanzia R.C.A. che per le opzioni facoltative acquistabili dal Contraente.

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- della opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale).

Sezione R.C.A.

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- redigere il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- fornire tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- fornire il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti qiudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 Codice Civile **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Società con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

ART. 2 INDENNIZZO DIRETTO: MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui sia applicabile ciò che è stabilito nell'art. 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia tramite:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita a Generali Italia Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- telegramma a Generali Italia Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- fax 045 68 33 620;
- e-mail inviata all'indirizzo indicato nel sito della Compagnia:

aperturasinistri.cattolica@generali.com

• PEC cattolica@pec.generaligroup.com

ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda

Sezione ASSISTENZA

ART. 4 DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

?

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

ART. 5 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente:

- denunciare alla Società Gestionaria o alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza;
- in ogni caso far pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto notificato;
- contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale. Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Compagnia o con la Società Gestionaria.

ART. 6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo l'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le garanzie di tutela legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

L'opzione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte, o di un perito, in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

La Società Gestionaria, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti: o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE E ALLA DIARIA

Relativamente all'opzione di perdite pecuniarie "Indennità Autoscuola" e "Indennità Zero punti", l'assicurato deve:

- presentare alla Compagnia immediata denuncia del caso assicurativo;
- produrre copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;
- produrre copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività dell'opzione in Polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla "garanzia aggiuntiva 1", descritta all'Art. 2 "Casi garantiti" punto E) della sezione Protezione Legale, l'Assicurato deve:

- dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Compagnia, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia;
- avvisare immediatamente la Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione e al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato può chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene con rateizzazione mensile.

In caso di morte dell'assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida, la Compagnia corrisponde agli eredi, o alle persone designate come beneficiari, le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti; o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.



RC AUTOVETTURE



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com